

Codice A1817B

D.D. 10 giugno 2021, n. 1652

Nulla osta ai soli fini idraulici per l'occupazione a lago con tubazione per piccola derivazione d'acqua ad uso civile geotermico in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Baveno (VB) antistante l'area censita al N.C.T. mapp. 698 del Fg. 17. Richiedente: Albergo Rigoli Snc di Bezzoli Claudia e Patrizi



ATTO DD 1652/A1817B/2021

DEL 10/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: Nulla osta ai soli fini idraulici per l'occupazione a lago con tubazione per piccola derivazione d'acqua ad uso civile geotermico in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Baveno (VB) antistante l'area censita al N.C.T. mapp. 698 del Fg. 17.
Richiedente: Albergo Rigoli Snc di Bezzoli Claudia e Patrizi

In data 26/05/2021 con nota PEC protocollo n° 9301 (prot. di ricevimento n. 25283/A1817B del 27/05/2021) la Ditta Albergo Rigoli Snc di Bezzoli Claudia e Patrizia, ha presentato, tramite l'Ufficio Derivazioni della PROVINCIA del VCO - Settore V - Opere Pubbliche, Ambiente e Georisorse - Servizio Georisorse VIA Energia - Ufficio Derivazioni – Acque Minerali e Termali, al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio del parere di competenza inerente il nulla osta ai soli fini idraulici per l'occupazione a lago con tubazione per piccola derivazione d'acqua ad uso civile geotermico in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Baveno (VB) antistante l'area censita al N.C.T. mapp. 698 del Fg. 17.

All'istanza sono allegati i files degli elaborati grafici pervenuti firmati digitalmente dall'Arch. M. Campora in base ai quali è prevista l'occupazione dell'area.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli elaborati presentati, l'occupazione dell'area in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

NULLA avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 23/2008;
- D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i.;

determina

che nulla osta ai soli fini idraulici, per quanto di competenza, affinché all'Albergo Rigoli Snc di Bezzoli Claudia e Patrizia possa essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione a lago con tubazione per piccola derivazione d'acqua ad uso civile geotermico in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Baveno (VB) antistante l'area censita al N.C.T. mapp. 698 del Fg. 17. L'occupazione dovrà essere nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nel file allegato all'istanza in questione che, debitamente contro-firmato digitalmente dal Responsabile di questo Settore, viene restituito al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere dovranno essere realizzate in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dalla realizzazione delle opere stesse;
2. il richiedente è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della presente nulla osta;
3. le tubazioni di presa e di restituzione devono essere vincolate in modo tale da garantire l'ancoraggio delle stesse e dovranno dare la massima garanzia di solidità al fine di evitare pericolo di deriva;
4. i sistemi di zavorra e/o ancoraggio delle tubazioni dovranno essere in grado di garantire la stabilità delle stesse e queste dovranno essere assicurate in modo che il loro ancoraggio non venga meno;
5. il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) anche in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonchè in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore);
6. il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse senza diritto di indennizzi;
7. restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni

nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e del Comitato Italo-Svizzero.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

*Il funzionario estensore:
Ing. F. Campagnoni*

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'